

## Nota da inserire a p. 19 degli appunti **QUMRAN 6**

possibile collegamento tra Atti 5, 1-11 (Anania e Saffira) e alcune prassi degli esseni sul tema della cosiddetta “comunanza dei beni”.

Per chiarezza nel testo degli Atti distinguiamo tra:

- l'accusa di aver mentito (l'aver Anania trattenuto una parte del ricavo delle vendita del terreno per sé)
- il motivo: le parole di Pietro: “(il terreno) non era forse tuo e, venduto, non restava in tuo potere?”, trad. G. Rossé)

entrambe le cose hanno degli interessanti collegamenti con la prassi/norme degli esseni.

- 1) L'accusa di Pietro ad Anania non può ovviamente nascere dal constatare un venir meno di un certo afflato oblativo in qualcuno dei componenti della prima comunità cristiana, ma sembra contestare l'infrazione di una consuetudine, di una prassi consolidata. Insomma ad Anania è accusato di una trasgressione oggettiva. Ma dal contesto non si comprende quale sia la prassi/norma trasgredita. Se però prendiamo in mano il libro II del cap. 8 della Guerra giudaica di Flavio Giuseppe troviamo delle informazioni interessanti. Nei §§ 137 e ss. Flavio Giuseppe in sintesi descrive le forme per entrare nella comunità degli esseni: all'inizio c'è un anno di prova e se il risultato è buono il candidato viene ammesso ad un più completo esercizio della regola che dura due anni. Alla fine di questi viene sottoposto ad un esame e, se è degno, viene ammesso. Ma prima di entrare alla mensa comune (vertice della comunità essenica) deve prestare dei giuramenti solenni. Tra questi, nella parte riguardante la dimensione economica e della gestione dei beni c'è il “giuramento solenne” di “non tener nulla di celato ai membri della comunità” (La guerra giudaica II, 141).
- 2) Riguardo al motivo è interessante prendere il cap 6, 19-20 della Regola della Comunità di Qumran (sempre area essenica) dove, parlando dell'ammissione dei postulati, si precisa che se alla fine del primo anno di prova il candidato viene ritenuto degno di proseguire il cammino di preparazione “il suo patrimonio e i proventi del suo lavoro saranno consegnati nelle mani dell'ispettore dei beni dei rabbim: glieli registreranno a suo credito e non saranno spesi a favore dei rabbim (numerosi)<sup>1</sup>”. Se comprendiamo bene, in questa fase del cammino per entrare in comunità, il patrimonio che pure viene depositato nella comunità, rimane ‘giuridicamente’ ancora proprietà del neofita (cioè se ci ripensa può riprenderselo).

---

<sup>1</sup> Commenta Sacchi. “Quando il postulante diventa neofita, può iscrivere i suoi beni in un registro che è tenuto da colui che amministra i beni della comunità (ispettore), ma questo danaro non può ancora essere utilizzato per scopi comuni della comunità “.

Solo quando il neofita dopo il terzo anno viene ammesso pienamente in comunità il suo patrimonio entra a far parte della cassa comune di quest'ultima e diviene suo anche 'formalmente'. Se torniamo agli Atti tenendo presente questa prassi/legislazione essenica verrebbe da pensare che Anania pur avendo consegnato il ricavato ai piedi degli apostoli si trova ancora nella posizione del 'postulante' che mantiene formalmente ancora la proprietà di quanto ha depositato nella comunità, come esprimerebbero bene le parole di Pietro.